



MALACARNE CAVALLINI BENIGNI&K

A tutti i clienti
in indirizzo



CIRCOLARE

JOBS ACT

(L. 183 del 10.12.2014 – G.U. 290 del 15.12.2014 – D.Lgs. nn. 80 e 81 del 15.06.2015 – G.U. 144 del 24.06.2015 – INPS, Circolari nn. 139 del 17.07.2015, 149 del 12.08.2015 e 152 del 18.08.2015)



A seguito dell'entrata in vigore, in data 25 giugno 2015, dei decreti attuativi in tema di *tutela della maternità delle lavoratrici e conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per la generalità dei lavoratori* ed in tema di *disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni*, riportiamo di seguito alcune novità integrate con i chiarimenti intervenuti nel corso dei mesi di luglio ed agosto.

Congedo parentale:

Il congedo parentale può essere richiesto nei primi dodici anni di vita del bambino (precedentemente era ammesso nei primi otto anni di vita) ovvero entro dodici anni dall'ingresso del minore in famiglia nei casi di adozione e affidamento e, salvo diversa disposizione da parte della contrattazione collettiva, anche su base oraria.



MALACARNE CAVALLINI BENIGNI&K

Il trattamento economico del congedo parentale è garantito al 30% fino al sesto anno di vita del bambino (precedentemente era ammesso nei primi tre anni di vita) ovvero entro i sei anni dall'ingresso del minore in famiglia nei casi di adozione e affidamento. Tra il sesto e l'ottavo anno, l'indennizzo è riconosciuto a condizione che il reddito del genitore richiedente risulti inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria (€ 6.531,07 per l'anno 2015).

Dopo l'ottavo anno, i periodi di congedo parentale non sono in alcun caso indennizzati.

Il congedo parentale su base oraria potrà essere richiesto, in assenza di diverse disposizioni da parte della contrattazione collettiva, nei limiti della metà dell'orario medio giornaliero del mese immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale.

In tal caso è esclusa la cumulabilità con altri permessi o riposi (c.d. allattamento e riposi orari per assistenza figli disabili) e, salvo casi di oggettiva impossibilità, il datore di lavoro deve essere avvisato con un termine di preavviso non inferiore a due giorni indicando l'inizio e la fine del periodo di congedo.

Pertanto, sarà ora possibile l'alternanza tra congedi parentali fruiti su base mensile, giornaliera e settimanale.

Infine, è opportuno sottolineare che anche le ore di congedo parentale sono coperte da contribuzione figurativa.

Lavoro accessorio: per prestazioni di lavoro accessorio continuano ad intendersi le attività lavorative che non diano luogo a compensi superiori a € 7.000 netti (€ 9.333 lordi) nel corso di un anno civile (1° gennaio - 31 dicembre) e nei limiti di € 2.000 (€ 2.666 lordi) per ciascun committente.

Il suddetto limite di € 7.000 è ridotto ad € 3.000 (€ 4.000 lordi) per i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito (vedasi sul punto quanto contenuto nel successivo paragrafo relativo alla NASpI):



MALACARNE CAVALLINI BENIGNI&K

Con la circolare 77/2015, l' INPS ha comunicato il valore "annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente".

Tale valore, in riferimento all'anno 2015, è pari ad €. 2.020 (€. 2.693 lordi).

I compensi sono esenti da qualsiasi imposizione fiscale e non incidono sullo stato di disoccupato o inoccupato del lavoratore.

Rimane vietato il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi (salve le specifiche ipotesi individuate con decreto del Ministero del Lavoro da adottarsi entro sei mesi dall' entrata in vigore del decreto).

Per ricorrere al lavoro accessorio, i committenti imprenditori o professionisti acquistano esclusivamente attraverso modalità telematiche uno o più carnet di buoni orari.

Conseguentemente, i committenti imprenditori e liberi professionisti potranno acquistare i buoni esclusivamente attraverso:

- la procedura telematica INPS (cosiddetto voucher telematico).
- Tabaccai che aderiscono alla convenzione INPS – FIT e tramite servizio internet Banking Intesa Sanpaolo;
- Banche Popolari abilitate.

Di converso, i committenti non imprenditori, possono continuare ad acquistare i buoni, sia attraverso i canali sopra descritti, sia presso gli Uffici Postali di tutto il territorio nazionale.

I committenti che ricorrono al lavoro occasionale accessorio sono tenuti, prima dell'inizio della prestazione e con riferimento ad un arco temporale non superiore ai trenta giorni successivi, a comunicare alla Direzione Territoriale del Lavoro competente, attraverso modalità telematiche (compresi sms e posta elettronica) il luogo della prestazione, i dati anagrafici ed il codice fiscale del lavoratore (in attesa dell' attivazione delle relative procedure telematiche, la comunicazione in questione potrà essere effettuata secondo le attuali procedure).

Fino al 31.12. 2015 resta ferma la previgente disciplina per l'utilizzo dei buoni richiesti alla data di entrata in vigore del decreto.



MALACARNE CAVALLINI BENIGNI&K

NASPI

(INPS, Circolare n. 142 del 29.07.2015)

L' INPS è intervenuta fornendo ulteriori chiarimenti in tema di Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l' Impiego che, vale la pena ricordarlo, dal 1° maggio 2015 ha sostituito le prestazioni di ASpI e mini-ASpI e che ha la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.

Requisiti: a) perdita involontaria della propria occupazione (comprese dimissioni per giusta causa, licenziamenti disciplinari, risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di conciliazione di cui alla L 92/2012 e licenziamento con accettazione dell'offerta di conciliazione di cui al D. Lgs. 23/2015 in tema di tutele crescenti); b) presenza dello stato di disoccupazione ai sensi della normativa vigente; c) avere almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione e 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione. In presenza di una pluralità di periodi non utili ai fini della ricerca del requisito contributivo e lavorativo (aspettative sindacali, CIG-CIGS-CIGS in deroga con sospensione a zero ore, lavoro all' estero in paesi non convenzionati, malattia non integrata dal datore di lavoro, ecc.) il quadriennio viene ampliato in misura pari alla durata dell'evento neutro fino alla ricostruzione del periodo di osservazione di 48 mesi (quadriennio) e/o di 30 giornate al netto degli eventi neutri.

Misura: è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni con un massimale mensile, per il 2015, di €. 1.300,00. L' importo si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione.

Durata: è pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni con un massimo di 104 settimane (2 anni) che, a decorrere dall' 01.01. 2017, si ridurranno a 78 settimane (18 mesi).



MALACARNE CAVALLINI BENIGNI&K

Condizioni: l'erogazione della NASpI è condizionata al mantenimento dello stato di disoccupazione ed alla regolare partecipazione ad iniziative di politica attiva e decade in caso di rifiuto di un'offerta di lavoro congrua (a condizione che le stesse si svolgano in un luogo che dista oltre 50 chilometri dalla residenza del lavoratore o che sia raggiungibile mediamente in più di 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblico).

Situazioni particolari:

a) lavoro accessorio. Fermo restando il limite annuo di €. 2.000,00 nei confronti di ciascun singolo committente, l'indennità NASpI è interamente cumulabile con i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro accessorio nel limite complessivo annuo di 3.000,00.

Per i compensi che superano detto limite e fino a 7.000,00 euro per anno civile, la prestazione NASpI sarà ridotta di un importo pari all'80% del compenso.

Conseguentemente, il beneficiario dell'indennità NASpI è tenuto a comunicare all'INPS entro un mese dall'inizio dell'attività di lavoro accessorio o, se questa era preesistente, dalla data di presentazione della domanda di NASpI, il compenso derivante dalla predetta attività.

b) lavoro intermittente. In caso di lavoro intermittente con espressa pattuizione dell'obbligo di risposta alla chiamata e conseguente diritto all'indennità di disponibilità è ammesso il cumulo della prestazione di disoccupazione con il reddito da lavoro dipendente laddove, quest'ultimo, sia complessivamente inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione (€. 8.000,00).

In caso di lavoro intermittente senza obbligo di risposta alla chiamata e senza diritto all'indennità di disponibilità, il lavoratore potrà cumulare l'indennità NASpI con il reddito da lavoro dipendente nel rispetto del sopraccitato limite oppure potrà optare per la sua sospensione per le sole giornate di effettiva prestazione lavorativa ed il suo riconoscimento limitatamente ai periodi tra una chiamata e l'altra non interessati da prestazione lavorativa.

Laddove il lavoratore intenda cumulare il reddito derivante dal rapporto di lavoro intermittente e la NASpI, è tenuto a comunicare all'INPS, entro il termine di un mese dalla ripresa dell'attività lavorativa, il reddito annuo che prevede di trarre dalla stessa.



MALACARNE CAVALLINI BENIGNI&K

Incentivo all'assunzione: l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di lavoratori beneficiari della NASpI, è agevolato con un contributo pari al 50% dell'indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore.

Incentivo all'autoimprenditorialità: viene confermata la possibilità di richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell'importo complessivo del trattamento residuo a titolo di incentivo all'avvio di un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio.

Lo Studio, restando come sempre a Vs. disposizione per eventuali richieste di chiarimento e/o approfondimento in merito al contenuto della presente, coglie l'occasione per augurarVi buon lavoro e porgervi cordiali saluti.

**Malacarne Cavallini
Benigni&K**